

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 163}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, FIANDROTTI, ALBERINI,
LODIGIANI, AMODEO**

Presentata il 14 luglio 1983

Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Constatato che alcune amministrazioni dello Stato risultano nella loro amministrazione periferica prive di dirigenti titolari degli uffici provinciali e regionali a causa della impossibilità di procedere dopo il 31 dicembre 1980 alla copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali, propongo l'approvazione dell'unita proposta di legge che ripristina l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 62, lettere A e B, della legge 30 giugno 1972, n. 748, e precisamente tutti i posti vacanti, che si renderanno disponibili sino al 31 dicembre 1983, saranno conferiti agli impiegati direttivi delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, a cominciare da quella di ispettore generale o equiparata.

Detto personale è in possesso di tutti i requisiti per assumere responsabilità dirigenziali in quanto nel corso della carriera è stato più volte valutato e selezio-

nato con esami di idoneità, o per merito comparativo, e per superamento dei corsi selettivi svolti presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il provvedimento tende a soddisfare tre particolari esigenze:

quella di rendere efficienti gli uffici ed efficace l'azione amministrativa ad essi demandata per il soddisfacimento dei bisogni collettivi dei cittadini;

quella di ridurre la spesa pubblica, oggi aggravata da numerosi incarichi di missione con i quali le singole amministrazioni tamponano in via provvisoria la carenza di funzionari periferici;

quella di ripristinare giustizia con l'attribuzione di maggiori responsabilità a quei funzionari del ruolo ad esaurimento cui la legge aveva attribuito un legittimo interesse all'accesso nei ruoli dirigenziali eliminando così il malcontento e lo stato di frustrazione dei medesimi, oggi non pie-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

namente utilizzati nel ciclo produttivo della pubblica amministrazione (e pertanto soggetti a demotivazione).

Va peraltro considerato che il trattamento economico di tali funzionari è attualmente stabilito dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, pari rispettivamente al 95 per cento per gli ispettori generali e all'85 per cento per i direttori di divisione dello stipendio di 1° dirigente con

pari anzianità, per cui nessun particolare aggravio di spesa verrà ad incidere sulla finanza pubblica con l'approvazione del provvedimento.

Il proponente ritiene che detto provvedimento composto di un solo articolo, possa essere approvato con atto legislativo che ripristina alla data del 31 dicembre 1983 gli effetti dei commi *A* e *B* dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Tutti i posti vacanti che si renderanno disponibili al 31 dicembre 1983 nelle amministrazioni dello Stato sono conferiti agli impiegati direttivi delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparati, a cominciare da quella di ispettore generale o equiparata.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente comma, nella qualifica di 1° dirigente, conservano l'anzianità complessivamente maturata nella qualifica di direttore di divisione o di ispettore generale.